



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE FALLIMENTARE -

PROC. N. 40/2022 V.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
EX ART. 14 QUINQUIES L N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso con cui GIAMPIERO GRAMMAUTA, nato a [redacted] il [redacted], [redacted], ha domandato di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, ha proposto la domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

visto l'art. 390, comma 1, del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, ai sensi del quale le domande di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima del 15.7.2022 sono definiti secondo le disposizioni della legge n. 3/2012;

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistano i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, indicati all'art. 7, comma 2, di tale legge;

rilevato che il debitore ha depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

preso atto che il professionista nominata dal Tribunale ed incaricata di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, Avv. Maria Lucia Iovino, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori, ha concluso positivamente la propria relazione, ritenendo sussistere le condizioni di cui all'art. 14 *ter* legge n. 3/2012 alla luce della "*meritevolezza*" del piano proposto;

considerato che la suddetta Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

ritenuto che sussistano, dunque, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies* legge n. 3/2012;

rilevato che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio del ricorrente e la messa a disposizione dei creditori della somma ricavata dalla vendita dei beni patrimoniali meglio descritti nella proposta tra cui, in particolare, un bene immobile sito nel Comune di Misilmeri e valutato in € 85.000,00;

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla formazione dello stato passivo e al pagamento secondo l'ordine dei privilegi detratte le spese in prededuzione;



riservata la liquidazione del compenso delle spese di procedura all'esito della stessa;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili di GIAMPIERO GRAMMAUTA, nato a _____ il _____, _____;

nomina liquidatore il Dott. Alfredo Palmieri, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, l. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura dei Liquidatori, sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Ufficio fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

ordina che il debitore rilasci al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;


Si comunichi.

Termini Imerese, 21.09.2022

Il Giudice

(Dott.ssa Giovanna Debernardi)





Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "I Diritti del Debitore, Segretariato Sociale del Comune di Sciara" Iscritto al n. 290 della Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-quinquies co. 1

Redatta ai sensi dell' Art. 14 ter della Legge 27 gen. 2012 n. 3

Debitore Istante

Giampiero Grammauta

Legale del Richiedente

Avv. Francesco Rizzo

Via E. Notarbartolo n. 23, Palermo

avv.francescorizzo@pec.it

Gestore della crisi designato

Dott. Alfredo Palmieri

Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 38

alfredopalmieri@pec.it

Grammauta Giampiero

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto Dott. Alfredo Palmieri, in qualità di Gestore della Crisi nominato, dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di non sussistere riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

L'Organismo, e per esso il nominato Gestore, provvederà, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute.

PREMESSO

- che il Sig. Grammauta Giampiero, nato a Palermo il 05/01/1975 Cod. Fisc. GRM GPR 75° 05G 273H residente in Misilmeri (PA), Via Ricasoli n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rizzo, per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Sciarà" istanza di Liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 3 2012;
- che l'art. 14-ter co.1 della citata Legge, nel disciplinare la "Liquidazione del Patrimonio", prevede che "il debitore, in stato di sovra indebitamento per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni;
- che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato il sottoscritto Gestore della crisi nella procedura *de qua*;

Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.



RELAZIONE EX ART 14-TER EX LEGGE 3/2012

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento, ed ha redatto la presente.

IV. *Analisi delle condizioni di accesso alla legge 3/2012*

Fonti reddituali: (All. n. 7-9)

Mese	Busta paga
Aprile 2022	1.560,54
Marzo 2022	1.600,00
Febbraio 2022	1.521,26

Mod. 730	Reddito complessivo
2021	21.168,00
2020	26.013,00
2019	20.379,00

Il reddito del sig. Grammauta deriva dall'attività lavorativa a tempo indeterminato che lo stesso svolge presso la () con la qualifica di

Le entrate sopra rappresentate costituiscono non solo l'unica fonte reddituale dell'istante stesso ma anche il solo reddito con cui si sostenta l'intero nucleo familiare del ricorrente.

A seguito dell'analisi condotta sugli aspetti reddituali, lo scrivente ha proceduto ad esaminare le spese mensili mediamente sostenute dal debitore e dal nucleo familiare di questi, composto come di seguito specificato, ciò al fine di individuare la quota differenziale di reddito che lo stesso può rendere disponibile alla liquidazione del patrimonio per un più ampio soddisfacimento del ceto creditorio.

Al riguardo ci si è avvalsi di tabelle Istat relative ai consumi medi delle famiglie, ed, altresì della spesa autocertificata dal debitore, ciò per dovere di completezza e per operare un utile raffronto circa la congruità e ed opportunità delle spese sostenute.

La famiglia del debitore risulta così composta: (All. n. 2)

1. Debitore istante *ut supra* identificato;
2. ... nata ...
3. ... 2015.

II. *Condizione di sovra indebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte*

Si rileva come il debitore affronta un carico debitorio quasi pari alla sua unica sola fonte reddituale, sulla quale gravano le seguenti rate mensili.

Grammauta Giuseppe

- a. Banca del Mezzogiorno, mutuo ipotecario: **euro 308,00**
- b. Dynamic, cessione del V: **euro 274,00**
- d. Compass s.p.a., prestito personale: **euro 156,00**
- e. Findomestic s.p.a., prestito personale: **euro 193,00**
- f. . Intesa San paolo, prestito personale: **euro 226,10**
- g. Assegno mantenimento ex coniuge: **euro 200,00**

L'importo complessivo delle rate suesposte è, dunque, pari ad **euro 1.357,10** una somma indiscutibilmente insostenibile per il proponente la cui regolare corresponsione avrebbe privato il debitore e la sua famiglia dei beni primari, impedendo loro la conduzione di uno stile di vita che possa reputarsi come dignitoso.

Tra le uscite indicate viene annoverato anche l'assegno familiare che il sig. Grammatta corrisponde nei confronti dell'ex moglie, lo stesso seppur non riconducibile a rate derivanti da finanziamenti, comunque, costituisce un esborso mensile fisso assimilabile alla rata di un finanziamento.

Le valutazioni condotte sulla scorta dei dati indicati rivelano un **indice di indebitamento pari all'87%** sintomatico di una condizione di sovra indebitamento quale precipuamente descritta e tutelata *ex lege* 3/12.

Spese mensili del nucleo familiare	
Tipologia di spesa	Importo in euro
Vitto e vestiario	350,00 €
Utenze domestiche	200,00 €
Spese Automobili	100,00 €
Spese sanitarie e farmaci	50,00 €
Spese scolastiche e ricreative figlia	150,00 €
Assegno mantenimento	200,00 €
Spese fortuite	50,00 €
Totale	1.100,00 €

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul debitore istante e che verosimilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie ad assicurare il soddisfacimento di bisogni primari, non contemplando quindi eventuali spese eccezionali o non continuative.

Orbene, dalle risultanze contabili sopra rappresentate deve ritenersi che **il debitore non possa destinare nessuna porzione di reddito per il soddisfacimento del proprio ceto creditorio.**

Invero, la *ratio legis* della normativa che ci occupa pone l'accento sull'ottimizzazione tout court delle condizioni di vita del ricorrente, non soltanto, dunque, da un punto di vista strettamente finanziario sgravando lo stesso dalla mole debitoria che lo vessa ma, altresì, assicurando lui uno stile di vita dignitoso e sostenibile che non sia rivolto alla mera sopravvivenza economica.

Grammatta Giametta

**III. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento, congiuntamente a quella direttamente acquisita dallo scrivente hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Si preannuncia come lo squilibrio economico finanziario del sig. Grammauta non presenti una matrice eccezionale e straordinaria ma si possa rintracciare nelle oggettive difficoltà nel mantenere e assicurare i bisogni del proprio nucleo familiare con il solo reddito del medesimo.

Giova ripercorrere talune circostanze che assurgono a causa dell'indebitamento.

In data 03/03/1995 il sig. Grammauta Giampiero contrae matrimonio con la sig.ra *[nome]*, l'unione coniugale dura fino al 2015, anno nel quale con sent. *[numero]* viene definitivamente pronunciata la cessazione degli effetti matrimoniali.

Contestualmente viene determinata la corresponsione di un assegno divorzile di importo pari ad euro 200,00 per il quale si è tenuto conto dell'assenza di figli e del difetto di reddito della *[nome]*.

Successivamente il ricorrente instaura una relazione con l'attuale compagna, relazione dalla quale nasce *[nome]*, la figlia del debitore.

Per il debitore di presentano nuove esigenze di vita derivanti dalla presenza di una famiglia nuova e dalla nascita di una figlia che, inevitabilmente accresce le spese mensili complessivamente sostenute.

Si rilevi come all'incremento delle spese familiari corrispondesse il perdurare del mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, che seppur di importo non troppo rilevante, in ogni caso, privava la famiglia di parte delle somme disponibili.

Nella difficoltà di provvedere al sostentamento esclusivamente con il proprio reddito, il sig. Grammauta ha rintracciato quale unica soluzione ipotizzabile per appianare il deficit finanziario la contrazione dei finanziamenti, meglio rappresentati nella sezione VI relativa al passivo debitorio i quali ultimi si addizionano al mutuo ipotecario contratto in precedenza Banca del Mezzogiorno.

Pacifico come effettuando un mero calcolo matematico degli impegni economici mensili del debitore, si evince che l'attuale capacità reddituale consenta lui di assolvere esclusivamente gli impegni di mantenimento nei confronti della sua famiglia e dell'ex coniuge, mentre una regolare corresponsione delle obbligazioni assunte priverebbe il nucleo familiare degli importi minimi necessari alla sopravvivenza economica.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante può ritenersi quindi in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 6 comma 2 L. 3/2012, e, pertanto, assoggettabile alle procedure ivi previste.

Grammauta Giampiero

IV. Dati patrimoniali

Inventario dei beni del debitore da liquidare (All. n. 30)

Il sig. Grammauta risulta titolare del seguente bene immobile:

1. *Fabbricato si in (PA) Via n. piano , foglio , part , sub categoria classe di piena titolarità del debitore ricorrente.*

Il valore del suddetto immobile risulta pari ad **euro 85.000,0**.

Lo stesso è stato calcolato sulla scorta dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) forniti e fruibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per il quale si è tenuto prudenzialmente conto dei valori medi.

Beni mobili registrati (All. n. 5)

Il debitore ricorrente risulta titolare sei seguenti beni mobili registrati

1. *Motociclo Piaggio Beverly targato ed immatricolato in data ;*
2. *Motociclo Suzuki targato ed immatricolato in data ;*
3. *Autoveicolo Sea Camper targato ed immatricolato in data ;*
4. *Autoveicolo Fiat Lancia targato immatricolato in data .*

Deve rilevarsi come il motociclo di cui al punto n.1 e l'autoveicolo di cui al punto n. 4 risultino allo stato non marcianti e che l'istante intenda provvedere alla rottamazione dei suddetti mezzi.

Invero, considerate le rispettive date di immatricolazione e il relativo status deve ritenersi che gli stessi siano privi di un valore economico apprezzabile e che possa incidere significativamente all'interno della procedura liquidatoria ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio.

Diversa valutazione va condotta nei riguardi del camper di cui al punto n. 3, lo stesso, infatti, nell'ipotesi di apertura della procedura liquidatoria e della conseguente vendita volontaria dell'unico immobile in cui il ricorrente risiede, andrebbe a costituire il luogo di residenza di tale ultimo con l'obiettivo di abbattere i costi di gestione di un'immobile.

Rileva evidenziare come tale scelta dipenda dalla circostanza che l'attuale moglie e la figlia si siano trasferite fuori dall'Italia, sicché il sig. Grammauta ha escluso l'ipotesi di gravarsi dei costi di locazione di un nuovo immobile nel quale risiederebbe da solo

Grammauta Gianrico

Parimenti, considerando il camper non già come mezzo ma come abitazione dell'istante, il motociclo Suzuki costituirebbe l'unico mezzo disponibile per recarsi sul luogo di lavoro e per svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana.

In ragione di quanto sopra si richiede di estromettere dalla presente procedura di liquidazione i beni mobili di cui ai punti 2 e 3.

VI. Passivo debitorio

Elenco debiti

Il nominato Gestore ha proceduto a ricostruire la complessiva posizione debitoria del proponente avvalendosi e delle banche dati ufficiali (Crif All. n. 6, Estratti di ruolo All. n. 21) e della documentazione fornitaci dal proponente debitore.

Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio	Debito residuo
O.C.C. I Diritti del Debitore, Sciara Himera	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	Competenze Organismo	6.500,00 €
Avv. Francesco Rizzo	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2013	Predeuzione	3.693,32 €
Banca del Mezzogiorno	Mutuo ipotecario	Ipoteca	72.085,47 €
Agenzia delle Entrate Riscossione		Privilegio generale	25.596,15 €
Dynamic	Cessione del V	Chirografo	20.824,00 €
IFIS NPL SPA (cessionaria Intesa San Paolo)	Prestito personale	Chirografo	21.450,37 €
Compass s.p.a.	Prestito personale	Chirografo	8.000,00 €
Findomestic s.p.a.	Prestito personale	Chirografo	12.683,33 €
Deutch Bank	Carta revolving	Chirografo	1.638,64 €
Totale			172.471,28 €

I debiti sono stati classati secondo la seguente tabella

Categoria privilegio debito	Debito ammesso
Prioritari procedura	10.193,32 €
Mutui Ipotecari	72.085,47
Privilegiati generali	25.596,15
Chirografi	64.596,34
Totale:	172.471,28

Attraverso la vendita degli assets patrimoniali si provvederà ad onorare con priorità i crediti prededucibili derivanti dall'attività svolta dall'Organismo di Composizione della crisi, nonché i crediti originatisi da prestazioni professionali.

Il residuo del ricavato verrà destinato al pagamento del ceto creditorio secondo l'ordine su precisato e nel rispetto delle legittime cause di prelazione di ciascun creditore.

Giannantonio Giannone

Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

La solvibilità, secondo il corrente intendimento, deve essere intesa come la "condizione nella quale una persona fisica si trova correntemente a far fronte con regolarità ai propri obblighi di pagamento, evidenziando di conseguenza una solida posizione finanziaria, ed il massimo grado di fiducia da parte dei creditori".

In quest'ottica, a parere dello scrivente, dovrebbe essere inteso il riferimento all'art. 14-ter comma 3 L.3/2012 che dispone che l'Organismo di Composizione della Crisi fornisca un quadro della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni.

In relazione a quanto affermato dall'istante, e come riscontrato dallo scrivente Gestore, le risorse del ricorrente si sono ridotte a seguito della nascita della figlia che ha determinato un incremento delle spese mensili nonché un conseguente inadempimento delle obbligazioni assunte, sino ad arrivare allo status attuale in cui un rigoroso pagamento degli obblighi contratti avrebbe compromesso le somme da destinare al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.

Lo scrivente Gestore ritiene di poter affermare che l'istante non abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti **non** è emersa l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta di quanto normato dal combinato disposto degli artt. 9 e 14-ter della L. 3/2012, il sottoscritto professionista ritiene che la documentazione prodotta nell'istanza sia completa, in ossequio alle norme sopra menzionate.

Nello specifico, alla domanda sono stati allegati:

1. Documenti anagrafici del ricorrente;
2. Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
3. Dichiarazione sostitutiva sul mancato compimento di atti dispositivi;
4. Dichiarazione sostitutiva sul mancato accesso ai benefici di cui alla L. Cit.;
5. Visura Pra;
6. Crif;
7. Buste paga Aprile, Marzo, Febbraio;
8. Mod. 730/2019;
9. Mod. 730/2020/2021;



10. Comunicazione cessione credito Intrum;
11. Piano di ammortamento Intesa San Paolo;
12. Copia contratto Deutch Bank;
13. Elenco spese mensili familiari;
14. Copia estratti conto Deutch Bank 2018,2019,2020;
15. Nota precisazione del credito Deutch Bank;
16. Copia Contratto di Finanziamento Findomestic;
17. Copia estratto conto Findomestic;
18. Nota di precisazione del credito Findomestic;
19. Nota di precisazione del credito Dynamica;
20. Nota precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
21. Estratti di ruolo;
22. Inesistenza carichi pendenti casellario giudiziale;
23. Pignoramento presso terzi IFIS;
24. Comunicazione Banca del Mezzogiorno;
25. Decreto ingiuntivo IFIS;
26. Cessione Dynamica piano di ammortamento;
27. Copia contratto fin. Intesa San paolo;
28. Sentenza assegno divorzile;
29. Copia Contratto mutuo Fondiario;
30. Risultanze Catastali.

L'attendibilità della superiore documentazione è stata verificata dal sottoscritto Gestore, anche tramite il riscontro con le banche dati istituzionali.

SINTESI DELLA PROPOSTA

La presente proposta liquidatoria prevede il soddisfacimento dei debiti sopra elencati mediante la liquidazione degli assets patrimoniali descritti, ogni debito, nel rispetto delle legittime cause di prelazione di ciascun creditore verrà onorato attraverso il ricavato dall'alienazione di detti beni; si stima che la procedura di liquidazione possa avvenire entro un arco temporale non inferiore ai 4 anni previsti dalla legge.

La vendita volontaria dell'immobile inibirebbe l'avvio di procedure esecutive evitando uno svilimento del valore di mercato dello stesso, ineludibile in seno ad una procedura esecutiva coattiva.

Infatti, nell'ipotesi di vendita immobiliare forzata, oltre ai costi di procedura, occorre prevedere che, ai sensi dell'articolo 538 del Codice di Procedura Civile "... *quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore*

Giuseppe *Giuseppe*

di un quinto rispetto a quello precedente"; pertanto, si prevede un ribasso del presumibile valore di vendita degli immobili almeno pari al 25% del valore di stima suesposto.

Alla luce di quanto sopra, si rileva come la proposta di liquidare volontariamente il proprio patrimonio, rappresenti per il ceto creditorio un'opzione indubbiamente preferibile rispetto al ben più oneroso e gravoso assoggettamento ad esecuzione forzata dei beni di proprietà del debitore proponente, garantendogli, infatti, una riduzione dei tempi necessari ad ottenere il soddisfacimento stesso ed una riduzione dei costi di procedura.

Inoltre, si chiede che, al fine di non pregiudicare i risultati conseguibili con la presente proposta, l'adito Tribunale disponga che sino all'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione dell'attuale proposta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), legge n. 3/2012, posto che successivamente all'apertura ricorre il blocco automatico di tutte le azioni esecutive.

CONCLUSIONI

- L'art. 14-ter della citata legge 3/2012 prevede che *"il debitore, in stato di sovra indebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"*;

- L'analisi effettuata ha evidenziato che l'istante si trova in stato di *"...perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;"* così determinando *"una rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte"* così come previsto dalla citata legge 3/2012;

- Sono stati verificati positivamente i presupposti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Legge 3/2012 ed il proponente – pur di onorare i debiti contratti a suo tempo quando vigevano le condizioni per un regolare adempimento, ha condiviso la necessità di procedere alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ai sensi dell'art. 14-ter della citata Legge;

- Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di liquidazione del patrimonio appare coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita e, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

- Lo scenario ipotizzato, in relazione alle informazioni di cui si dispone, si basa su fondamenti di natura probabilistica e le stime operate appaiono ragionevoli ed in grado di garantire, nel loro complesso, la piena riuscita del Piano. Tuttavia costituisce pur sempre una congettura sulla possibilità di successo del piano.

Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe comunque ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile dalla richiesta Liquidazione del Patrimonio.

Gennaro Gioiello

SI RICHIEDE

- Ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 1 l'emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione;
- Di attribuire al Gestore della Crisi, all'uopo designato da questo Organismo nella presente procedura, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la funzione di **Liquidatore** (art. 14-quinquies co. 2 lettera a); si consideri a riguardo che il Gestore della Crisi designato ha già valutato il totale del passivo come da presente relazione;
- Ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera b) venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis l'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura, nella procedura di liquidazione del patrimonio.

Il Gestore della Crisi
Dott. Alfredo Palmeri



Per accettazione e condivisione della proposta di liquidazione ex art. 14-ter legge 3/2012

Sig. Giampiero Grammauta

